



15382/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

27/01/2021
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Rel. Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE

- Consigliere -

RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO

Ud. 27/01/2021 -
CC

R.G.N. 32695/2019

Ron 15382
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32695-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (omissis) , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 255/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

JE

861
21

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Torino, per quanto in questa sede interessa, confermava la sentenza che aveva respinto la domanda proposta da (omissis) , docente attualmente di ruolo, nei confronti del Ministero Istruzione Università e Ricerca, volta al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intera anzianità di servizio maturata nel periodo preruolo in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, previa disapplicazione dell'art. 485 D.lgs. n. 297/94 nella parte in cui prevede che gli anni di preruolo siano decurtati di 1/3 dal quinto anno in poi, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive;

il giudice d'appello, richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riteneva rispettoso della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato il computo, per il periodo di precariato, dell'anzianità nei termini previsti per i docenti poi immessi in ruolo dall'art. 485 d.lgs. n. 297/1994;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la docente sulla base di un unico motivo;

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE

la ricorrente denuncia, con unico motivo, violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, rilevando l'operatività del principio di non discriminazione nella fattispecie attinente al computo dell'anzianità maturata durante il servizio non di ruolo;

va rilevato che questa Corte (Cass. n. 31149 del 28/11/2019), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato:

a) che già con il dl. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.»;

b) che con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, negli artt. 485 e 489 e che le norme citate sono confluite nel testo unico (d.lgs. n. 297/1994) e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati, a tale disciplina non derogando la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei

principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, sicché si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione;

c) che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e, pertanto, il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio;

d) che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo quadriennio in relazione al criterio meritocratico (consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poiché, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato" si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute;

e) che, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione,

non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, valendo le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali si segnalano Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018, in cui si è evidenziato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare;

f) che più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al Giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del Ministero ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovare del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore;

in base ai principi richiamati, cui questa Corte intende dare continuità, il motivo di ricorso deve ritenersi fondato, rendendosi necessaria l'applicazione del principio di diritto enunciato nella richiamata decisione Cass. 31149/2019, che di seguito si riporta «In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei

casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»;

in via conclusiva il ricorso deve essere accolto, con rinvio per un nuovo esame al Giudice del merito, il quale effettuerà una verifica in concreto ai fini del computo dell'anzianità di servizio nei termini indicati nel principio di diritto enunciato e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità;


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione

Così deciso nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021

Il Presidente

Adriana Doronzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI

Il Cancelliere
Giuseppe
